

## DCXIX.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 9 GENNAIO 1951

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

## INDICE

	PAG.
<b>Commemorazione dell'ex deputato Ulisse Marazzani:</b>	
FIETTA . . . . .	25081
<b>Commissione speciale (Annunzio di composizione)</b> . . . . .	25084
<b>Congedi</b> . . . . .	25081
<b>Disegni di legge:</b>	
(Annunzio di presentazione e di trasmissione dal Senato) . . . . .	25082
(Deferimento a Commissioni in sede legislativa) . . . . .	25082
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
Norme per la elezione dei Consigli provinciali: (985) . . . . .	25084
PRESIDENTE . . . . .	25084, 25088
CORONA ACHILLE . . . . .	25084
MONDOLFO . . . . .	25088
SCALFARO . . . . .	25088
MIGLIORI, <i>Presidente della Commissione</i>	25089
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	25089
<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio) . . . . .	25083
(Deferimento a Commissione in sede legislativa) . . . . .	25082
<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)</b> . . . . .	25083
<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	25084
<b>Votazione segreta</b> . . . . .	25090, 25091

## La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 21 dicembre 1950. (È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Adonnino, Bonomi, Caiati, Farinet, Guerrieri Filippo, Leonetti, Mattei, Natali Lorenzo, Nitti, Rocco, Tanasco e Valandro Gigliola. (I congedi sono concessi).

## Commemorazione dell'ex deputato Ulisse Marazzani.

FIETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIETTA. Onorevoli colleghi, vuole consuetudine di questa Camera che siano ricordati coloro che vi appartennero, e talvolta la commemorazione assume purtroppo il tono compassato di un freddo cerimoniale.

Non così potrebbe dirsi parlando di Ulisse Marazzani, medico insigne e filantropo, deputato, per due legislature, di Vigevano, che rinunciò al mandato legislativo, non soltanto per rimanere l'apostolo di una grande idea, ma per elevare ad apostolato la sua stessa professione. E morì povero e pianto da tutto un popolo, che in lui venerava il maestro, l'educatore e il benefattore infaticabile, l'uomo intemerato che improntò la lunga nobilissima vita a disinteresse, probità e modestia. Il suo socialismo era quello dei precursori, che seppero dare alle nostre plebi una consapevole dignità civile; era il socialismo predicato ai paria e agli sfrut-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1951

tati dai cosiddetti transfughi della borghesia che, prima di studiare Marx e *Il Capitale*, andavano al popolo con uno slancio di fervore generoso, con una inesausta solidarietà umana per tutte le miserie, le ingiustizie, le sofferenze: era il socialismo dei tempi romantici, quasi eroici, di Brunelli e Badaloni, che tuttavia doveva segnare una svolta decisiva nella storia del paese.

Ora i tempi sembrano mutati: altre concezioni, altri metodi di lotta politica pare abbiano prevalso sulle vecchie idealità che furono la nostra passione e il nostro viatico spirituale. Ma quanti di noi da quel tempo discendono e da quegli uomini trassero incitamento ed ausilio non disperando mai, come chi « è a stella fiso », ancora ad essi si richiamano fra tanto imperversare di odi e di rancori, con la fraternità di sentimento e la purità di fede di una volta, e soprattutto col nostalgico desiderio e col sincero rimpianto della bellezza antica! (*Segni di consentimento*).

**Deferimento a Commissioni in sede legislativa di disegni e di una proposta di legge presentati alla Presidenza o trasmessi dal Senato.**

**PRESIDENTE.** Comunico che durante la sospensione dei lavori parlamentari sono stati trasmessi alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

*dal Presidente del Consiglio dei Ministri:*

« Aumento da lire 1.000.000 a lire 15 milioni del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle Associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti » (1737);

« Concessione di un contributo di lire 200 milioni a favore della Federazione " Pro Infanzia mutilata " » (1738);

*dal Ministro della difesa:*

« Valutazione degli ufficiali dell'Esercito che, anteriormente all'8 settembre 1943, hanno acquistato titolo ad essere presi in esame ai fini del trasferimento nei disciolti Corpo e Servizio di stato maggiore » (1746);

*dal Ministro dei lavori pubblici:*

« Modificazioni dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1950, n. 171, recante agevolazioni per lavori di riparazione dei danni causati dalla alluvione dell'ottobre 1949 in Campania e nel Molise » (1748);

*dal Presidente del Senato:*

« Inclusione dell'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e per la somma annua di lire 25.000.000, fra gli Enti beneficiari dei contributi concessi con l'articolo 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 » (*Approvato da quella I Commissione permanente*) (1741);

« Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico » (*Approvato da quella IV Commissione permanente*) (1742);

« Istituzione degli Ispettorati compartimentali agrari di Genova e Perugia » (*Approvato da quella VIII Commissione permanente*) (1743);

« Modifica dell'articolo 2, lettera a), della legge 1° marzo 1949, n. 55, relativa ai concorsi sanitari di cui al titolo primo del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 » (*Approvato da quella XI Commissione permanente*) (1744);

Proposta di legge d'iniziativa dei senatori Gasparotto ed altri: « Mantenimento temporaneo nei ruoli del servizio permanente dei maggiori e capitani dell'Arma dei carabinieri raggiunti dai limiti di età » (*Approvata da quella IV Commissione permanente*) (1745);

« Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione » (*Approvato da quella X Commissione permanente*) (1747).

Questi provvedimenti, che sono stati stampati e distribuiti ovvero affissi nell'albo nei termini regolamentare, ritengo possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Annunzio di presentazione e di trasmissione dal Senato di disegni di legge.**

**PRESIDENTE.** Comunico che sono stati trasmessi, sempre durante la sospensione dei lavori parlamentari, i seguenti altri disegni di legge:

*dal Ministro del tesoro:*

« Variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1950-51 » (primo provvedimento) (1739);

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1951

*dal Presidente del Senato:*

« Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate » (*Approvato da quel Consesso*) (1740);

« Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito » (*Modificato da quella Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi*) (1094-B);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernenti variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo » (*Modificato da quella Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi*) (1427-B);

« Modifiche al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali » (*Modificato da quella V Commissione permanente*) (1360-B).

Questi provvedimenti saranno stampati, distribuiti e trasmessi: i primi due alle competenti Commissioni permanenti, gli altri tre alle Commissioni che già li hanno avuti in esame.

Sono stati altresì presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro della pubblica istruzione:*

« Aumento di un posto di professore di ruolo nella Facoltà di agraria dell'Università di Bologna » (1749);

« Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia — Esposizione internazionale d'arte" » (1750);

*dal Ministro del tesoro:*

« Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato » (1753).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Il ministro dell'industria e commercio ha poi presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul po-

tenziale produttivo di alcuni settori industriali » (1752).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente.

### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

*dal deputato Capalozza:*

« Abolizione del deposito preventivo per le impugnazioni in materia civile » (1751);

*dal deputato Bellavista:*

« Proroga della legge 30 dicembre 1949, n. 868, riguardante promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato » (1754).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le due proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti.

### Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1733);

« Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti » (1735).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(*Così rimane stabilito.*)

### Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso diciannove domande di autorizzazioni a procedere in giudizio contro il deputato Ingrao, per i reati di cui agli articoli:

290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, bu-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1951

mero 1317 (*vilipendio del Governo e della polizia*) (Doc. II, n. 239); (*vilipendio dell'ordine giudiziario*) (Doc. II, n. 255);

595 e 57 del Codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, nn. 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 252);

57 del Codice penale e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (*pubblicazione del ritratto di un omicida*) (Doc. II, n. 247); (*pubblicazione del ritratto di un suicida*) (Doc. II, n. 257); (*pubblicazioni di ritratti di omicidi*) (Doc. II, numero 258);

8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*ri-fiu'ò di pubblicazione di rettifica*) (Doc. II, n. 248 e 249);

595, 656 e 57 del Codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa e pubblicazione di notizie false e tendenziose*) (Doc. II, numero 253);

656 del Codice penale (*pubblicazione di notizie false e tendenziose*) (Doc. II, n. 254);

656 e 57 del Codice penale (*pubblicazione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico*) (Doc. II, n. 256).

Ha inoltre trasmesso una domanda contro Cis Cesare, per il reato di cui agli articoli 57 e 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317 (*vilipendio della Camera dei deputati*) (Doc. II, n. 250).

Saranno trasmesse alla Commissione competente.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Annunzio di composizione di Commissione speciale.**

PRESIDENTE. Comunico che, in relazione al mandato conferitomi dall'Assemblea nella seduta del 20 dicembre 1950, ho chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame della proposta di legge del deputato Cavallari: « Risarcimento dei danni di guerra » (1348), i deputati:

Amendola Pietro, Basile, Bennani, Bianco, Bosco Lucarelli, Calamardrei, Calcagno, Castelli Avolio Giuseppè, Cavallari, Chieffi, Chiostergi, Colasanto, Colitto, Dami, De'

Cocci, Fumagalli, Ghislandi, Grifone, Guario, Mancini, Menotti, Riccio Stefano, Roberti, Rocchetti, Salvatore, Sansone, Tarozzi, Troisi, Valsecchi e Zaccagnini.

**Discussione del disegno di legge: Norme per la elezione dei Consigli provinciali. (985).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la elezione dei consigli provinciali.

CORONA ACHILLE. Chiedo di parlare per una proposta sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA ACHILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione che noi poniamo si risolve in una richiesta di inversione dell'ordine del giorno, e vale come pregiudiziale alla discussione sul disegno di legge per la elezione dei consigli provinciali.

Noi cioè sosteniamo che, a nostro giudizio, la Camera si trova nell'impossibilità tecnica e politica di discutere il disegno di legge per la elezione dei consigli provinciali prima di aver discusso ed approvato il disegno di legge per la elezione dei consigli regionali.

Nell'affacciare questa tesi, noi desideriamo riaffermare la nostra volontà che le elezioni si tengano, e si tengano al più presto: però bisogna tenerle con un sistema elettorale coerente nei suoi vari gradi.

Intanto, è già da meravigliarsi che questo disegno di legge sia stato posto all'ordine del giorno prima del disegno di legge per la elezione dei consigli regionali. Ambedue, come voi sapete, e come del resto il disegno di legge per la elezione dei consigli comunali, hanno la stessa data di nascita, in quanto risalgono al 16 dicembre 1949, quando cioè il Governo li presentò alla Camera. Essi avrebbero dovuto trovare esecuzione entro il 1950, in applicazione della legge 25 ottobre 1949, n. 762, che stabiliva, quale termine massimo per la elezione degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali e regionali, il 31 dicembre 1950.

Questo termine è passato, le elezioni non si sono fatte, non si è fatta nemmeno una legge che prorogasse i termini, non si sono neppure approvati i disegni di legge sui sistemi elettorali provinciali e regionali. Comunque, fra i due disegni di legge, a nostro parere, deve essere data la precedenza al provvedimento che detta le norme per la elezione dei consigli regionali: e ciò per le ragioni tecniche e politiche che cercherò di spiegare.

Se la data di nascita è uguale, bisogna però notare che la relazione della Commissione

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1951

sul disegno di legge relativo alla elezione dei consigli regionali è stata presentata alla Presidenza il 12 maggio 1950; mentre la relazione della stessa Commissione sul disegno di legge che detta norme per la elezione dei consigli provinciali è stata presentata soltanto il 16 dicembre 1950, cioè più di sette mesi dopo la presentazione della relazione sui consigli regionali. Invece, oggi, noi ci troviamo a dovere discutere le norme per la elezione dei consigli provinciali, la cui relazione, ripeto, è stata presentata sette mesi dopo.

Comunque, resta il problema: si può discutere questa legge senza aver prima approvato il sistema di elezione per i consigli regionali? Si è detto a questo proposito che non si può discutere a sua volta il disegno di legge sulle elezioni dei consigli regionali fino a che non siano state approvate le norme per il funzionamento di questi consigli. Ma anche queste norme sono all'ordine del giorno: si tratterà, semmai, di far precedere la discussione per le elezioni dalla discussione sulle norme per il funzionamento.

Perché vi sarebbe, a nostro giudizio, l'impossibilità tecnica di passare oggi alla discussione del disegno di legge in oggetto? Noi dobbiamo riconoscere che la Camera non può deliberare in merito senza aver prima saputo se noi eleggiamo oggi degli organi amministrativi, cioè stabiliamo le norme per la elezione di organi puramente amministrativi, o se noi stabiliamo delle norme per la elezione di organi amministrativi e, insieme, di un corpo elettorale. Voi sapete che la questione è nata da quando la Commissione della Camera, a maggioranza, ha approvato delle modifiche sostanziali ad un progetto del Governo, che stabiliva, per i consigli regionali, la elezione di primo grado. Ora, dal momento stesso in cui la Camera si trova di fronte ad un progetto della Commissione che innova sul progetto governativo, introducendo il sistema di secondo grado, è chiaro che noi non possiamo procedere alla discussione e alla approvazione di norme che stabiliscano in qual modo si eleggono i consiglieri provinciali senza sapere se questi amministreranno soltanto le province o saranno, insieme, elettori delle regioni.

Difatti, prendiamo le norme per la elezione dei consigli regionali. All'articolo 2 del progetto della Commissione è detto che «sono elettori regionali i consiglieri provinciali delle province della regione». Sarà approvato questo progetto della Commissione? Si tornerà al progetto governativo che prevede le elezioni dirette? Noi non lo sappiamo.

Però è certo che non possiamo discutere e decidere prima di saperlo, perché la nostra decisione coinvolge la qualifica stessa dei consiglieri provinciali: se cioè si tratta di meri amministratori o si tratta oltre che di amministratori anche di elettori; e questa aggiunta di qualifica trasforma a nostro giudizio anche il tipo di elezioni che si dovrebbero fare per i consigli provinciali.

V'è poi una impossibilità politica. Sia il progetto governativo che quello della Commissione, che è oggi dinanzi a voi ed è dovuto alla diligenza del nostro collega onorevole Russo, comportano come voi sapete il sistema maggioritario. Questo sistema veniva difeso dall'onorevole ministro dell'interno nella sua relazione del 16 dicembre 1949 con queste parole: «In ordine alla scelta del sistema si è considerato che, a differenza dei consigli regionali, i consigli provinciali svolgono compiti di mera amministrazione, al pari dei consigli comunali». Per questa ragione dovendovi, a giudizio del ministro dell'interno, garantire soprattutto la stabilità delle amministrazioni, si proponeva al posto del sistema proporzionale il sistema maggioritario. La stessa ragione è riaffermata dalla relazione di maggioranza al progetto di legge che noi adesso dobbiamo discutere. Difatti vi si sostiene che i consigli provinciali al pari dei consigli comunali, con esclusione quindi dei consigli regionali, hanno compiti di mera amministrazione.

Ora, vi sono senza dubbio dei gruppi in questa Camera i quali possono effettivamente ritenere che per quanto riguarda i consigli provinciali si debba adottare il sistema maggioritario proprio per il carattere amministrativo di questi consigli. Ma io non so se questi gruppi sarebbero della stessa opinione qualora sapessero per certo — e lo sapranno soltanto quando la cosa sarà stabilita in una legge approvata da questa Camera — che non si tratta di eleggere soltanto i consigli provinciali, ma di eleggere gli elettori di secondo grado per i consigli regionali. Difatti, se noi esaminiamo lo stesso progetto della Commissione sui consigli regionali, di che cosa ci accorgiamo? Che in realtà, se noi adottassimo oggi implicitamente il sistema di secondo grado per i consigli regionali e il sistema maggioritario per i consigli provinciali, noi adotteremmo nello stesso tempo un sistema di doppio premio di maggioranza. Difatti all'articolo 8, proposto per i consigli regionali dalla Commissione, si dice che «l'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale». E ciò nonostante che nella rela-

zione stessa si sostenga che il sistema proposto, per essere un sistema democratico, dovrebbe rispondere a tre requisiti, di cui il terzo suona precisamente in questi termini: « sia evitato ogni sistema elettorale che possa dar vita a un doppio premio di maggioranza ». Così si dice qui; invece il doppio premio di maggioranza vi è perché l'articolo 8 del progetto della Commissione comporta proprio la rappresentanza proporzionale. Vi faccio infatti osservare che qui il doppio premio di maggioranza deriva non dal modo della elezione ma dalla qualità degli elettori, i quali sono essi stessi portatori di un premio di maggioranza, che rifletterebbero necessariamente nella votazione per i consigli regionali.

E tanto questo è vero, che viene riconosciuto dalla stessa relazione di maggioranza, la quale così si esprime a proposito della procedura di votazione: « È bene peraltro sottolineare, che sebbene nel sistema proporzionale ogni elettore regionale disponga di un solo voto, questo principio potrebbe forse essere opportunamente modificato attribuendo ad ogni elettore regionale la titolarità di tanti voti quanti sono i suffragi da lui ottenuti nelle elezioni a consigliere provinciale ».

« La Commissione — si dice a proposito dei consigli regionali — ha preferito rimettere all'Assemblea plenaria l'esame dell'opportunità di una soluzione in questo senso, data anche l'evidente connessione fra questo problema e quello che si riferisce al sistema da adottare per le elezioni provinciali ».

Io mi sono poi divertito a fare degli esempi, da cui si ricava praticamente che in una provincia la quale avesse, poniamo, ventiquattro consiglieri provinciali e nella quale una maggioranza riuscisse ad ottenere in ognuna delle circoscrizioni 5.000 voti, e le minoranze rispettivamente 4.000 e 1.000, la maggioranza otterrebbe 16 seggi, mentre se ne avrebbero sei per il secondo gruppo e due per il terzo. E questi gruppi necessariamente riprodurrebbero la proporzionale all'interno dei consigli regionali, realizzando così il doppio premio di maggioranza.

Ripeto: la relazione di maggioranza dice che « potrebbe forse » opportunamente mutarsi il sistema; ma chi ce ne dà garanzia? Vero è che si sente dire qui a Montecitorio che fra i gruppi della maggioranza governativa sarebbe intercorso un accordo nel senso che la votazione non dovrebbe più avvenire con un voto per ogni consigliere provinciale, ma per ciascuno di essi a seconda dei voti riportati nelle elezioni provinciali. Per questo potranno sorgere poi molte difficoltà, so-

prattutto per quanto riguarda il rispetto della segretezza del voto. Ma, comunque stia la cosa, è certo che un accordo di maggioranza non può valere come garanzia nei confronti della Camera. L'accordo degli accordi l'avevamo per quanto riguardava i consigli regionali: era il progetto governativo a base senatoriale, concordato all'atto stesso della composizione di questo Governo. Sapevamo persino, a quel riguardo — ed è stato più volte ribadito dai loro rappresentanti — che i repubblicani ne erano stati gli ideatori, e ne avevano fatto condizione della loro partecipazione. Ebbene, noi abbiamo assistito nel corso di quest'anno all'improvviso mutamento di parere della maggioranza governativa, e non abbiamo avuto più la fortuna — né certo potremo sperare di averla per l'avvenire — di poter discutere quel progetto che per noi, ripeto, poteva essere una garanzia. Se quindi vien meno perfino quell'accordo, che era una specie di carta costituzionale della compagine governativa, quale fiducia possiamo avere in quelli successivi, che non si sono ancora nemmeno tradotti in proposte concrete?

Credo quindi sia molto difficile che la Camera possa oggi contentarsi di queste voci che corrono e possa pertanto a cuor leggero intraprendere ora questa discussione prima che siano state stabilite dalla Camera stessa le norme per l'elezione dei consigli regionali. Ora, io non vorrò far qui alla maggioranza e al Governo il solito appunto che voi ci dite delle cose e ne fate delle altre; ma debbo pur ricordarvi che, per quanto si riferiva all'elezione dei consigli regionali, c'era la garanzia rappresentata dalla disposizione VIII della Costituzione; e voi non ne avete tenuto alcun conto e avete fatto la legge Bergman; poi ancora in deroga avete fatto la legge Lucifredi. Peggio: la legge Lucifredi è scaduta, cioè è scaduto il termine da essa fissato, e non avete nemmeno prorogato questo termine con altra legge: di modo che oggi Governo e maggioranza si trovano inadempienti rispetto alla celebrazione delle elezioni.

Quale fiducia, quindi, possiamo dare a questi accordi? Quale valore di garanzia possiamo dare ad essi, che sarebbero niente altro che emendamenti *in pectore* che voi dovrete fare all'articolo 8 del progetto della Commissione, che già modifica il progetto governativo?

Tutte le garanzie sono cadute. Io ho appena bisogno di ricordarvi che cosa avete fatto a proposito della legge comunale. Si era d'accordo in Commissione. Siete venuti qui con degli emendamenti che non so nemmeno

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1951

se avessero il diritto a questo nome, perché erano essi stessi una vera e propria proposta di legge (con una procedura rispetto alla quale noi abbiamo dovuto protestare); e con questi emendamenti avete cambiato la legge all'ultimo momento.

Io domando, soprattutto agli alleati della democrazia cristiana (perché capisco benissimo che progetti di questo genere fanno gli interessi della democrazia cristiana): quali garanzie avete voi che, una volta votata la legge provinciale in questi termini — una legge che senza dubbio, è in danno dei piccoli partiti — la democrazia cristiana non trovi all'ultimo momento una qualche ragione, un qualsiasi piano *K* per dirvi che non può più modificare l'articolo 8 e che deve mantenere il premio di maggioranza, cioè il doppio premio di maggioranza nelle elezioni dei consigli regionali? Bastando per questo non già che le elezioni dei consigli regionali siano fatte con il sistema maggioritario, ma con il sistema proporzionale, di una proporzione, però, che rispecchi il premio di maggioranza già realizzato all'interno dei consigli provinciali.

Devo inoltre ricordare che, proprio per quanto riguarda la legge sulle elezioni dei consigli regionali, tutti i partiti minori si sono riservati la più ampia libertà di giudizio e di presa di posizione all'interno dell'Assemblea. Lo fece l'onorevole Longhena, per quanto riguardava il sistema di doppio grado; lo fece esplicitamente (ed è stato qui ricordato dall'onorevole Vigorelli) l'onorevole Amadei che nella seduta del 20 aprile 1950 dichiarava di « conservare l'atteggiamento già preso, nettamente contrario al sistema elettorale di secondo grado », e di essere, invece, « favorevole al disegno di legge governativo », per « la ragione che si oppone a far derivare gli organi deliberanti di enti autonomi, come le regioni, da altri enti » facendo esplicita « riserva di difendere in Assemblea il suo punto di vista »; lo fece infine l'onorevole Cocco Ortu per i liberali, perché anch'egli si dichiarò favorevole al sistema proporzionale.

In queste condizioni non possiamo nemmeno sapere quale sarà il giudizio della Camera e, meglio ancora, quale sarà il giudizio del Parlamento, comprendendo, naturalmente in esso anche il giudizio del Senato!

Come può allora la Camera decidere, come può la Camera oggi prendere in esame il progetto di legge sulle elezioni dei consigli provinciali quando non sa a che cosa questo progetto di legge debba servire?

Si può obiettare: perché non avete sollevato questa questione allora, nei confronti dei consigli comunali, della legge cioè da noi approvata prima delle ferie natalizie, che riguarda il modo di elezione dei consigli comunali?

Non la sollevammo allora per questa semplice ragione: che nella stessa Commissione, per lo meno (e qui abbiamo buona fiducia nella vostra costanza nel mantenere le opinioni) si era a suo tempo approvato un ordine del giorno con cui la Commissione si dichiarava contraria ad immettere, anche in un sistema di doppio grado per le regioni, consiglieri comunali o gli stessi sindaci. Per cui la questione non poteva sorgere, e ci si poteva accusare, qualora l'avessimo proposta alla Camera, di essere mossi da spirito di parte e di non volerci nemmeno contentare delle garanzie che ci si offrivano attraverso il voto impegnativo espresso dalla maggioranza della Commissione.

Ma la questione è diversa per quanto riguarda i consigli provinciali. E che essi siano connessi nettamente con le elezioni dei consigli regionali risulta anche dal fatto che lo stesso onorevole Scelba propose nel suo disegno di legge di formare addirittura una lista unica per la elezione dei consigli provinciali e regionali, essendo questa connessione riconosciuta dal Governo.

Mi sembra quindi chiaro che, oggi come oggi, prima cioè che si discuta e si approvi la legge sulle elezioni dei consigli regionali, non possa la Camera procedere alla discussione della legge sulla elezione dei consigli provinciali. Noi intendiamo qui, nel sollevare questa questione, ripetere ancora una volta la nostra volontà di fare, sì, le elezioni al più presto, ma sosteniamo nel contempo che la Camera non può premettere la discussione di questo disegno di legge per la stessa serietà delle sue deliberazioni. E la legge non può nemmeno essere discussa dai singoli gruppi, che non hanno elementi sufficienti di giudizio: ciò potrebbe prestare il destro al successo di manovre che non tornerebbero soltanto a danno dei vari gruppi politici, ma della stessa genuinità delle consultazioni popolari.

Riaffermo quindi che noi siamo d'accordo sulla necessità di indire al più presto le elezioni, cosa questa che non ci impedisce di sostenere che le elezioni stesse debbono essere fatte con un sistema che garantisca che gli organi eletti rispondano veramente alla volontà delle elettrici e degli elettori del nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1951

MONDOLFO. Chiedo di parlare a favore della proposta Corona.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONDOLFO. Mi limiterò a poche parole, aggiungendo anche una proposta del mio gruppo, che potrebbe avere carattere subordinato. Io non ho avuto modo di studiare precedentemente la questione, ma, dopo aver ascoltato il discorso dell'onorevole Corona, credo che le ragioni da lui esposte siano fondate. Poiché, d'altra parte, all'ordine del giorno della seduta odierna è iscritto anche il disegno di legge relativo alla costituzione e al funzionamento degli organi regionali, io non vedo perché la inversione proposta non dovrebbe essere accettata, dal momento che essa non implica nessuna perdita di tempo nei lavori della nostra Assemblea.

Tuttavia, se tale proposta venisse respinta, io propongo, in via subordinata, come ho detto, la sospensione, per due giorni, della discussione, in modo che ciascuno di noi abbia qualche tempo per ponderare il disegno di legge che, forse non del tutto opportunamente, è stato posto all'ordine del giorno della prima seduta dopo le vacanze. Noi abbiamo appreso soltanto pochissimi giorni fa (quando, cioè, non eravamo più in tempo a richiedere l'invio degli stampati) che alla riapertura si sarebbe subito discussa questa legge che, peraltro, è abbastanza complessa e composta di numerosi articoli, così da meritare un esame accurato per una decente discussione del problema. Perciò chiedo che si dia la precedenza, in ogni caso, a qualcuno degli altri argomenti posti all'ordine del giorno e che si rimandi per lo meno a domani — e, se possibile, a posdomani — la trattazione di questo argomento, per il quale direi che quasi nessuno di noi è preparato.

PRESIDENTE. Debbo far rilevare all'onorevole Mondolfo, a proposito delle sue ultime osservazioni, che prima delle ferie natalizie, su richiesta dell'onorevole Basso, comunicai con sufficiente precisione l'ordine dei lavori alla ripresa dell'attività parlamentare.

Debbo poi ricordare che la relazione al disegno di legge sulla elezione dei consigli provinciali è stata distribuita fin dal 16 dicembre.

Ciascun deputato ha avuto quindi a disposizione quasi un mese per esaminare il disegno di legge e per prepararsi alla discussione.

SCALFARO. Chiedo di parlare contro la proposta Corona.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Il nostro gruppo è favorevole alla immediata discussione, secondo l'ordine del giorno così come è stato predisposto dalla Presidenza della Camera.

L'onorevole Corona ha prospettato delle argomentazioni tecniche, che ha avallato con argomentazioni politiche, cercando di far leva ad un certo momento sulla possibilità che i gruppi minori della maggioranza non si sentano sufficientemente garantiti da accordi o da presunti accordi con altri gruppi governativi.

Tralascio la questione degli accordi, che comunque hanno carattere interno e non interessano in via diretta il Parlamento.

CARPANO MAGLIOLI. È affar vostro!

SCALFARO. Esatto, onorevole Carpano Maglioli! È meglio che scindiamo le responsabilità: abbiamo sempre da guadagnare!

Comunque, la meraviglia non può essere dell'onorevole Corona, ma nostra, perché ogni qualvolta (e la storia parlamentare ne fa fede) viene in discussione un qualsiasi argomento per il quale l'estrema sinistra ha presentato ordini del giorno, mozioni, sollecitazioni (ed è suo diritto e suo dovere il farlo), l'estrema sinistra stessa solleva le più varie eccezioni per chiedere rinvii o inversioni dell'ordine del giorno, o, comunque, differimenti della discussione.

A noi pare che vi sia innanzitutto una logica nelle strutture. Quando si va preparando con una certa armonia la struttura interna dello Stato, bisogna partire dagli organi più periferici, più ramificati, dai comuni, per salire poi alle province e passare infine all'ordinamento regionale.

Si osserva (ed è questa l'unica argomentazione prospettata, che non so quanto valore possa avere dinanzi alla Camera): non sappiamo se i consigli provinciali che stiamo per preparare nella procedura che li condurrà ad essere eletti, avranno esclusivamente funzioni amministrative o se saranno anche dei corpi elettorali.

Con certezza assoluta posso dire che essi avranno preminenza assoluta di funzioni amministrative. (*Commenti all'estrema sinistra*).

CORONA ACHILLE. E chi lo dice?

SCALFARO. Potranno o no avere anche capacità elettorale.

DUGONI. Ecco un punto interrogativo!

SCALFARO. La Commissione ha presentato da mesi, se non erro, il progetto elaborato che parla di elezioni di secondo grado, e quindi abbiamo già una piattaforma sulla

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1951

quale i singoli gruppi possono eventualmente orientarsi per una discussione.

Sarebbe ridicolo, poi, che si dovessero annullare i consigli provinciali esistenti sol perché si presenta una nuova legge con la quale si propone di attribuire a questi organi una funzione nuova. (*Commenti all'estrema sinistra*).

MIGLIORI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI, *Presidente della Commissione*. Prego la Camera di non approvare la proposta Corona.

Ho ascoltato attentamente le argomentazioni, come sempre acute e signorili, del collega onorevole Corona, ma non sono riuscito a persuadermi e mi sono domandato se, proprio, per avventura, le stesse argomentazioni, o una parte di esse, non avrebbero potuto servire per sostenere la tesi che si debba continuare nello svolgimento dell'ordine del giorno così come è fissato; la tesi cui aderisco quando prego la Camera di non accogliere la proposta di inversione.

L'onorevole Corona dice che noi dobbiamo sapere a quali funzioni dovranno servire i consiglieri provinciali. Se essi avranno alcune funzioni elettorali, allora si impone che, prima del sistema per la loro nomina, si definisca il sistema per la nomina di quei componenti di collegi dei quali i consiglieri provinciali diverranno elettori.

Ho detto, mi pare, che si può fare il ragionamento contrario; e mi sembra che potrà essere opportuno, quando saremo di fronte all'esame della legge (posto che l'esame sarà fatto sul disegno di legge così come è proposto dalla Commissione) per l'elezione dei consigli regionali, conoscere già compiutamente quale organo o quale corpo elettorale possa essere già in vita, cui affidare, o meno, il compito di eleggere il consiglio regionale.

Si è discusso qui sulla maggiore o minore politicità — usiamo questo neologismo — del consiglio provinciale a seconda delle maggiori o minori funzioni che possono essergli date, o meglio a seconda che accanto alle funzioni amministrative possano essergli o meno attribuite funzioni di elettorato.

Onorevoli colleghi, non so se definire la politicità di un organo che presiede ad un ente squisitamente amministrativo sia compito del legislatore. Il legislatore definisce i fini e le funzioni. Sarà nella natura degli uomini, che devono raggiungere questi fini e assolvere queste funzioni, di essere o divenire più o meno dei politici o degli amministrativi. Il legislatore deve qui preoccuparsi solo di definire nel modo più perfetto possibile i fini e i compiti dell'ente.

I compiti dell'ente regione saranno definiti nel modo più perfetto possibile dalla legge che verrà qui, per essere approvata, prossimamente. I compiti dell'ente provincia sono già in parte definiti dalla legge in vigore; saranno definiti dalla legge comunale e provinciale riformata; saranno definiti dalla legge sull'ordinamento regionale. Comunque, avremo sempre enti con fisionomie particolari e distinte, cui devono servire — e a ciò solo dobbiamo guardare in questo momento — i corpi collegiali, che ad essi presiedono, al cui servizio a loro volta sono i corpi elettorali che devono nominarne i componenti.

A che cosa serve, si è domandato l'onorevole Corona, l'attuale legge elettorale? La risposta è semplice. Essa serve a costituire i consigli provinciali, così come la legge li prevede e definisce. Niente altro! I diversi sistemi elettorali non creano una discriminazione, dal punto di vista soggettivo, negli eletti e negli elettori. Quando un dato sistema elettorale si contrappone ad un altro, o lo sostituisce, non consegue che si domandino, per gli elettori e per gli eletti, dei requisiti diversi, migliori.

Noi avremo gli stessi elettori tanto se adottiamo l'una o l'altra forma di elezione per i consigli provinciali. Avremo le stesse persone con le medesime capacità, tanto se saranno elette nell'uno o nell'altro modo.

Quando avremo davanti la fisionomia di questi consigli provinciali eletti con la legge che la Camera vorrà approvare, allora saremo perfettamente liberi (secondo tempo) di affidare al corpo dei consiglieri provinciali anche le funzioni elettorali in ordine al consiglio regionale.

Pertanto non vedo la necessità di una inversione dell'ordine del giorno.

Ho ascoltato con attenzione anche le ripetute affermazioni dell'onorevole Corona, il quale consente nell'affermare l'esigenza che occorre far presto a costituire i consigli provinciali. Io non propongo in primo piano questo argomento, ma non lo possiamo dimenticare. Non vorrei che, attardandoci col dare la precedenza all'esame della legge elettorale regionale, che può suscitare notevoli dispute ed anche dei dissensi, noi si perda del tempo nei riguardi delle elezioni dei consigli provinciali.

Per queste ragioni, prego la Camera di non accogliere la proposta dell'onorevole Corona. SCALBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli colleghi, l'onorevole Corona, che è incaricato

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1951

dai gruppi di estrema sinistra di protestare a periodi fissi contro la inadempienza del Governo in materia elettorale (*Proteste all'estrema sinistra*), è, certamente senza volerlo, un sottile sabotatore delle leggi elettorali.

CARPANO MAGLIOLI. Ma non dica questo !...

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ho detto: senza che lo voglia apertamente; ma, in fatto, la sua proposta odierna non potrebbe avere altro risultato se non quello di rinviare ulteriormente le elezioni comunali e provinciali, perché, come hanno già dimostrato l'onorevole Scalfaro e l'onorevole Migliori, le ragioni tecniche, o le pretese ragioni tecniche addotte dall'onorevole Corona per giustificare il rinvio della discussione di questa legge mancano assolutamente di consistenza.

Che cosa ha detto l'onorevole Corona, in sostanza, per giustificare la sua richiesta? L'unico argomento è questo: il Parlamento deve sapere, approvando la legge per i consigli provinciali, se i consigli provinciali, oltre i compiti istituzionali tradizionali, avranno anche il compito di eleggere il consiglio regionale.

Io dico: in primo luogo il consiglio provinciale, istituzionalmente, viene eletto per funzionare come consiglio provinciale; che poi sia, o possa diventare, base elettorale, o centro elettorale, o corpo elettorale, o collegio elettorale, per la regione sarà un *accidens* che si aggiungerà alle funzioni istituzionali. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Comunque, quando si discuterà la legge elettorale regionale, si terrà conto dei risultati concreti raggiunti in materia di legge elettorale provinciale, per apportare alla legge elettorale regionale quelle modifiche che saranno necessarie per giustificare le elezioni di secondo grado.

Aggiungo ancora che, in realtà, se noi oggi rinviando la discussione di questa legge per approvare la legge elettorale regionale, finiremo per rinviare di alcuni mesi tutte le elezioni. Secondo gli accordi che sono stati annunciati, le elezioni per la regione saranno elezioni di secondo grado, e noi potremo discutere con la massima tranquillità la legge elettorale regionale. Se, invece, noi invertiamo l'ordine del giorno, non faremo né elezioni comunali, né elezioni provinciali, né elezioni regionali, o, per lo meno, non faremo queste elezioni nel termine che tutti ci auguriamo, e cioè nel più breve tempo possibile. (*Interruzione del deputato Carpano Maglioli*). Ella, onorevole Carpano Maglioli, deve aver fatto una brutta fine d'anno, perché è tornato un po' vivace...

Dicevo, dunque, che noi non abbiamo alcun interesse di procedere rapidamente alle elezioni comunali, provinciali o regionali; ma, se vogliamo fare queste elezioni, non bisogna mettere il carro avanti ai buoi. Ora, il voler discutere per prima la legge regionale, significa proprio mettere il carro dinanzi ai buoi, e rinviare praticamente tutte le elezioni.

Non vale neppure l'argomento accennato dall'onorevole Corona quando ha detto che nel progetto di legge governativo era prevista la possibilità di un'unica scheda, cioè a dire si sarebbero fatte le elezioni provinciali e regionali con unica lista; ma oggi, secondo gli accordi per le elezioni regionali, non sono previste più elezioni dirette, bensì elezioni di secondo grado, onde anche l'argomento della doppia lista non vale. Se, in sede di elezioni regionali, la Camera accetterà la proposta del suffragio diretto e non quella delle elezioni di secondo grado, in tale sede si potrà predisporre una norma che regoli la unicità di lista, sia per le elezioni provinciali che per le regionali. Ma mi sembra che, se la Camera intende lavorare speditamente, in materia di discussione di leggi elettorali, non debba far altro che seguire la procedura normale, procedendo per gradi. Abbiamo approvato le elezioni comunali; discutiamo ora le provinciali; dopo le provinciali passeremo alle regionali, ed in quella sede, tenuto conto dell'esperienza e delle norme già stabilite per le provinciali, apporteremo quelle modifiche e quegli emendamenti che si riterranno necessari, in considerazione del sistema che è stato adottato per le elezioni provinciali.

Mi pare che sia interesse della Camera procedere il più speditamente possibile, senza perdere altro tempo, compreso quello derivante dalla richiesta di scrutinio segreto che, se sarà mantenuta, anche indipendentemente dalla volontà dell'onorevole Corona — perché già si prevede che mancherà il numero legale — ci farà perdere un altro giorno; e poi non venga l'onorevole Corona a dire al Governo che non mantiene i suoi impegni, perché il mantenerli od il non mantenerli, in questo caso, è da attribuirsi all'atteggiamento dell'opposizione.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. L'onorevole Corona ha così formulato la sua proposta sospensiva:

« La Camera,

riaffermando la necessità che si proceda al più presto alle elezioni dei consigli regio-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1951

nali e provinciali, e si provveda quindi alla sollecita approvazione delle norme relative;

ritiene che la discussione sul disegno di legge: « Norme per la elezione dei consigli regionali » debba precedere quella sul disegno di legge: « Norme per la elezione dei consigli provinciali ».

Su questa proposta è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Carpano Maglioli, Sannicolò, Paolucci e altri.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Sono presenti:

Almirante — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Angelini — Arata — Arcaini — Artale — Azzi.

Babbi — Balduzzi — Bavaro — Bennani — Bernardinetti — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Bosco Lucarelli — Bruno.

Caccuri — Capalasso — Camangi — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Caserta — Cassiani — Castellarin — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Ceccherini — Cecconi — Ceravolo — Cerreti — Cessi — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Cimenti — Colasanto — Colleoni — Conci Elisabetta — Corona Achille — Corsanego — Costa — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — De Caro Gerardo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Martino Alberto — De Martino Francesco — De Meo — De Palma — Diecidue.

Ermini.

Facchin — Fanelli — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferreri — Fora — Franceschini — Fumagalli.

Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giulietti — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grazia — Guadalupi — Gui — Gullo.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Leone Giovanni — Lettieri — Liguori — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Longhena — Longoni.

Marazzina — Marengli — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Mattarella — Matteucci — Mazza Crescenzo — Melis — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Micheli — Mieville — Migliori — Molina-

roli — Momoli — Mondolfo — Morelli — Moro Francesco — Mussini.

Nicotra Maria — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Paolucci — Pertusio — Petrone — Pierantozzi — Pignatelli — Pignatone — Pino.

Quintieri.

Rapelli — Reggio D'Acì — Reposi — Resta — Ricciardi — Riccio Stefano — Rivera — Russo Carlo.

Sabatini — Salerno — Salvatore — Sampietro Umberto — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Scotti Alessandro — Sedati — Sica — Silipo — Smith — Sodano — Spoleti — Stella — Storchi — Stuani.

Targetti — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Tremelloni — Treves — Truzzi Ferdinando — Turco Vincenzo.

Valsecchi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Visentin Angelo — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Sono in congedo:

Adonnino.

Bonomi.

Caiati.

Farinet.

Guerrieri Filippo.

Leonetti.

Mattei.

Natali Lorenzo — Nitti.

Rocco.

Tanasco.

Valandro Gigliola.

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare. La seduta è sciolta. La Camera è convocata per domani, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

**La seduta termina alle 17,25.**

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per la elezione dei Consigli provinciali. (935). — *Relatore* Russo Carlo.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1951

Aumento dei ruoli della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri. (*Urgenza*). (1502). — *Relatori*: Carcaterra, per la maggioranza, e Capalozza, di minoranza.

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese. (1581). — *Relatore* Meda.

Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. (*Modificato dal Senato*). (217-B). — *Relatore* Rocchetti.

2. — Proposte di modificazioni al Regolamento della Camera. (Doc. I, n. 9). — *Relatore*-Ambrosini.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469);

*e della proposta di legge costituzionale*:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292);

*Relatore* Tesauero.

4. — *Discussione del disegno di legge*:

Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo, (349);

*e della proposta di legge*:

DE MARTINO FRANCESCO ed altri: *Referendum* popolare di abrogazione delle leggi o degli atti aventi valore di legge. (148).

*Relatore* Lucifredi.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

6. — *Discussione del disegno di legge*:

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza.

7. — *Discussione della proposta di legge*:

ERMINI e MARCHESI: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie. (1481). — *Relatore* Ermini.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

9. — *Discussione del disegno di legge*:

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

10. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri*.

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI